



Domenico
Campanile
23.07.2025
14:08:44
GMT+02:00

CALENDARIO VENATORIO

Annata 2025/2026

Visti:

- la legge n. 157/92 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
- il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
- l'art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;
- la legge n. 101/2024;
- il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
- il Regolamento Regionale n. 6/2016 modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017;
- la L.R. n. 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 33 del 05.07.2019;
- il Regolamento Regionale “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” n. 5/2021 e s.m.i.;
- il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui alla DGR n. 768/2025;
- il Programma Venatorio regionale 2025/2026;
- l'art. 30 della L.R. n. 59/2017 che stabilisce la regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario Venatorio regionale.

ART. 1

Premessa

La Regione regola l'esercizio venatorio con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art. 30 della LR n. 59/2017.

Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

ART. 2

Stagione venatoria

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 21 settembre 2025 e termina il 31 gennaio 2026, per i residenti nella Regione.

Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da sabato 11 ottobre 2025 fino a domenica 04 gennaio 2026.

L'esercizio venatorio negli Istituti a gestione privatistica, di cui alla L.R. n. 59/2017 art. 14 e presenti sul territorio regionale, è consentito, agli autorizzati dal relativo Concessionario, dalla terza domenica di settembre e fino al 31 gennaio 2026, nei termini di cui al presente Calendario nonché di quelli riportati nei rispettivi provvedimenti istitutivi/autorizzativi regionali di detti Istituti.

ART. 3

Periodi, giorni e modi di caccia consentiti

Domenica 21 settembre 2025 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

In deroga a tale previsione, per i solo cacciatori residenti in Puglia, nel periodo 29 settembre – 09 novembre 2025 le giornate di caccia saranno tre a scelta del cacciatore tra il lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

Nel periodo 21 settembre 2025 – 31 gennaio 2026 è vietato cacciare ovunque in forma di rastrello in più di tre persone. Negli uliveti è vietato cacciare in forma di rastrello in più di due persone.

Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie "Beccaccia" attraverso la "posta" ovvero durante "il passaggio" mattutino e serale.

Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

ART. 4

Attività venatoria nelle ZPS – SIC

L'attività venatoria nelle ZPS, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento Regionale (R.R.) n. 15/2008 "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i." e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008".

Ai sensi di quanto riportato all'art. 5, comma 1, dei precitati Regolamenti Regionali, l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2025, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2026 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica.

Nelle ZSC dotate di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni contenute nei relativi Piani di gestione così come previsto dall'articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell'Ambiente.

Nelle ZSC non dotate di Piano di gestione l'attività venatoria è esercitata nel rispetto delle disposizioni del Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016, così come modificato ed integrato dal Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017, giusto quanto previsto nell'articolo 2 dei relativi Decreti di designazione del Ministero dell'Ambiente.

Qualora una ZSC sia stata designata anche come ZPS si applicano anche le disposizioni previsti dai relativi commi 1 e 2.

ART. 5

Specie di selvaggina cacciabile

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

- a) specie cacciabile dal 21 settembre al 09 novembre 2025: **quaglia**;
- b) specie cacciabile dal 21 settembre al 14 dicembre 2025: **fagiano**;
- c) specie cacciabile dal 21 settembre al 31 dicembre 2025: **lepre (lepus europaeus)**;
- d) specie cacciabile dal 21 settembre all'11 gennaio 2026: **colombaccio**, con la previsione che nei mesi di settembre e gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- e) specie cacciabili dal 21 settembre 2025 all'11 gennaio 2026: **cornacchia grigia, ghiandaia e gazza** con la previsione che nel mese di settembre e gennaio il prelievo delle predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento temporaneo;
- f) specie cacciabile dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026: **volpe**. Il prelievo della specie in squadre autorizzate potrà essere svolto nei termini e modalità previsti da apposita autorizzazione regionale emanata in rispetto delle prescrizioni riportate nel relativo Regolamento regionale;
- g) specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 dicembre 2025: **merlo**;
- h) specie cacciabile dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026: **beccaccino**;
- i) specie cacciabili dal 01 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 e nei giorni 21, 25 e 28 gennaio 2026:
folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, germano reale, alzavola, codone, canapiglia, mestolone, fischione;
- j) specie cacciabili dal 01 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026: **tordo bottaccio e tordo sassello**, con la previsione che il relativo prelievo nei mesi di ottobre e gennaio potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- k) specie cacciabile dal 01 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026: cinghiale.

Il prelievo di detta specie in forma singola o collettiva è consentito nei termini e modalità di cui alle vigenti normative – disposizioni, come riportato al successivo art. 7.

Altresì, si specifica che l'eventuale prelievo in selezione della specie sarà consentito secondo le disposizioni di cui alle vigenti relative normative - disposizioni nazionali e regionali, ivi compreso quelle riportate nella Legge n. 101/2024 (G.U. n. 163 del 13.07.2024).

- l) specie cacciabile dal 05 ottobre al 07 dicembre 2025: **allodola**, con la previsione che il relativo prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- m) specie cacciabile dall'11 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026: **beccaccia**; il prelievo è consentito, in detto periodo, unicamente dalle ore 07,00 alle ore 16,00;

- n) specie cacciabili dall'11 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026: **cesena**, con la previsione che il relativo prelievo nei mesi di ottobre e gennaio potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- o) specie cacciabile dal 29 novembre 2025 al 18 gennaio 2026: **moriglione**. Il prelievo è consentito secondo i termini e modalità riportate nell'apposito atto dirigenziale redatto in attuazione del relativo "Piano di Gestione nazionale" della specie;
- p) specie: **cervo, daino, muflone**, prelevabili unicamente sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione, sentito l'ISPRA, e secondo i termini e modalità previsti nel relativo Regolamento Regionale.

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l'utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 31 gennaio 2026 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall'Organo di gestione, alla Regione, prima dell'inizio della stagione venatoria.

Specie temporaneamente protette: Capriolo, Coturnice, Starna, Pernice rossa, Combattente, Pavoncella, Marzaiola e Moretta.

ART. 6

Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia di selezione agli ungulati è consentita nei termini previsti dalle vigenti normative – disposizioni.

La caccia alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07,00 sino alle ore 16,00.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, un'ora prima dell'inizio dell'attività venatoria o un'ora dopo la chiusura degli orari di caccia, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica e in custodia nel fodero.

Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia nel fodero.

ART. 7

Mezzi di caccia

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art. 29 della L.R. 59/2017.

ART. 8

Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

• Selvaggina stanziale:

n. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale escluso per il **cinghiale** per il quale è consentito l'abbattimento in forma singola o collettiva nei termini e modalità di cui alle vigenti normative – disposizioni nazionali e regionali, specificatamente:

- prelievo del cinghiale in forma collettiva, nel periodo 1° ottobre - 31 gennaio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992, come recentemente modificato, senza vincoli sul numero di capi prelevabili giornalmente, salvo diverse disposizioni riportate nell'apposito atto dirigenziale autorizzativo adottato dalla competente Sezione regionale nel rispetto dei termini, modalità e condizioni previsti nel relativo Regolamento Regionale; detta forma di prelievo potrà essere svolta anche nelle AFV presenti sul territorio regionale;
- prelievo del cinghiale in selezione, consentito al di fuori della stagione di caccia, da un'ora prima dell'alba fino alle ore 24:00 con l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185; il prelievo deve essere attuato da ciascun cacciatore di selezione assegnato al distretto, senza vincoli di prelievo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nazionali e regionali. Detto prelievo potrà essere effettuato negli ATC e nei vari Istituti regionali riportati nel Piano Faunistico Venatorio vigente.

Per il fagiano il carniere totale annuale non deve superare i dieci capi a cacciatore.

• **Selvaggina migratoria:**

venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi (di cui massimo cinque codoni), rallidi, frullino e beccaccino (specie di cui all'art. 5 comma 1 lett. i) ed h), cinque allodole, due beccacce, cinque quaglie. Per quest'ultime due specie (beccacce e quaglie), unitamente alla specie "Codone", il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie "Allodola" i venticinque capi annuali. Altresì, per le specie "Mestolone" e "Fischione", il carniere totale annuale non potrà superare i cinquanta capi (per specie) per cacciatore, per la specie "Moriglione" due capi giornalieri e massimo 10 capi annuali per cacciatore, secondo quanto previsto nel relativo apposito atto dirigenziale. Inoltre, per la specie "Beccaccia" il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i sei capi per cacciatore.

Il carniere giornaliero di Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena nel mese di gennaio 2026 viene limitato a 15 (quindici) capi totali, con massimo nr. 10 capi, sempre giornalieri, per le specie Cesena e Tordo sassello.

• **Corvidi (ghiandaia, cornacchia grigia e gazza):**

dieci capi giornalieri per tutto il periodo di prelievo.

ART. 9

Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, alla Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale (Via Generale Palmiotti, 43 - 70020 Bitetto (BA), nonché a consegnare l'esemplare alla polizia locale o alle guardie venatorie o al centro recupero di fauna selvatica in difficoltà più prossimo di seguito riportati:

- Centro di prima accoglienza Fauna Selvatica omeoterma di **Brindisi-Ostuni**, Via Ciciriello s.n. ex caserma Vigili del Fuoco 72100 - Brindisi e Contrada San Lorenzo 72017 - Ostuni (BR);
- Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma di **Calimera** (LE), S.P. Calimera-Borgagne, km 1 – (73021 Calimera -LE).
- Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma di **Manduria**, Casa del Parco - Masseria Marina - San Pietro in Bevagna (74024 Manduria - TA), incrocio sp 137 - sp 141

- Centro territoriale di prima accoglienza della fauna selvatica omeoterma di **Torre Guaceto**, Via Sant'Anna n. 6 (72012 Carovigno - BR).

ART. 10

Ambiti Territoriali di Caccia

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), ai sensi della L.R. 59/2017, sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale e relativo Regolamento regionale di attuazione.

Nelle more della completa attuazione del nuovo Piano faunistico venatorio regionale restano confermati, anche per l'annata venatoria 2025/2026, gli ATC esistenti e rivenienti dal Piano faunistico Venatorio di cui alla DCR n. 217/2009 e DCR n. 234/2014, giusta DGR 982 del 14/07/2025 – Regolamento regionale “Attuazione del prorogato Piano Faunistico regionale 2018/2023”.

I limiti degli ambiti territoriali di caccia sono pubblicati nei siti degli ATC pugliesi.

L'attività venatoria in detti ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 59 del 20.12.2017 e L.R. n. 33/2019 in combinato con le disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 5/2021 e ss.mm.ii..

ART.11

Uso dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile

E' consentito l'uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, mentre, l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026.

Nel periodo compreso tra il 01.01.2026 ed il 31.01.2026 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Regione nel rispetto del Regolamento Regionale, nei giorni di mercoledì e domenica.

La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 01 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 è disciplinata dal relativo regolamento regionale.

L'allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 23 agosto al 18 settembre 2025, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili.

Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre, previo il nulla-osta dell'Organo di gestione e l'autorizzazione della Regione, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi da aprile a luglio.

Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 59/2017, previa autorizzazione dell'Organo di gestione del territorio interessato e della Regione, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del vigente Piano Faunistico Venatorio regionale.

Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie *quaglia*, *fagiano* e *starna*, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa.

Alle aziende agri – turistico - venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.

I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio, salvo quanto previsto nel presente articolo e per coloro debitamente autorizzati dalla Regione nelle operazioni di monitoraggio di specie di fauna selvatica.

ART. 12

Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni, è rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

- a) licenza di porto di fucile per uso caccia;
- b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;
- c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
- d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.20 lett. e) della L.R. 59/2017;
- e) eventuale attestazione di versamento della quota di partecipazione alla gestione dei territori compresi nell'ATC in cui si intende esercitare l'attività venatoria.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2026. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana e il mese di riferimento nonché porre la sigla dell'ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente. Oltre a detto adempimento il titolare del tesserino che usufruisce la giornata di caccia gratuita in mobilità alla fauna migratoria deve, altresì, anche contrassegnare tutte le previste apposite caselle (giorno, mese, sigla ATC e nr autorizzazione) dell'apposita pagina del tesserino venatorio.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento e relativo recupero, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale e migratoria.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente all'Osservatorio Faunistico regionale l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2026.

I Comuni sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale competente in materia di caccia e all'Osservatorio Faunistico regionale, entro e non oltre il 27 febbraio 2026 il numero totale dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00 (ottantaquattro/00), deve essere versata secondo la vigente normativa.

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Limitatamente all'anno del rinnovo o rilascio della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza, salvo la diversa scelta di effettuare il versamento della tassa di concessione regionale in un periodo differente in conseguenza delle diverse disposizioni in atto, ed entrambi i versamenti possono essere anticipati di trenta giorni o del tempo necessario per la presentazione dell'istanza di rilascio-rinnovo della licenza. Comunque resta inteso che la validità degli stessi è sempre di dodici mesi decorrenti dalla data di emanazione della licenza.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 59/2017, attuativa della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e ss.mm.ii. nonché della L.R. n. 33/2019.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria limitatamente alla fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 15 giornate, a partire dall'11 ottobre 2025 e fino al 04 gennaio 2026, esclusivamente, per tutto il periodo, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dall'11 ottobre 2025 e fino al 04 gennaio 2026 sempre ed unicamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

Ai cacciatori residenti in Regione possono essere rilasciati permessi giornalieri per la caccia alla fauna selvatica (migratoria e stanziale) in altri ATC della Regione a partire dalla terza domenica di settembre e fino al 31 gennaio 2026.

Sempre per i cacciatori pugliesi, a seguito dell'approvazione della L.R. n. 33/2019 – art. 1, per l'annata venatoria 2025/2026 viene previsto il rilascio di giornate gratuite per la mobilità venatoria per il prelievo di fauna migratoria in ATC diversi da quello di residenza per massimo venti giornate, a partire dall'11 ottobre 2025 e fino al 31 gennaio 2026, nei termini e modalità riportati nella parte "ACCESSO AGLI ATC" del Programma Venatorio regionale 2025/2026.

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraprovinciali ed extraregionali, unitamente ai permessi giornalieri per la mobilità

venatoria gratuita, non possono e non debbano superare in alcun modo la percentuale massima di cui all'art. 11 della L.R. n. 59/2017, così come specificatamente riportato nel predetto Programma Venatorio regionale 2025/2026.

Per quanto attiene i predetti permessi giornalieri essi potranno essere rilasciati nel rispetto delle modalità, termini e quantità riportate in apposito provvedimento dirigenziale adottato dalla Sezione regionale competente in materia.

ART. 13

Limitazioni e divieti

Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 59/2017 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 30, comma 10 della predetta legge regionale, è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (01 gennaio – 30 agosto).

ART. 14

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 41 della L.R. 59/2017 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all'art. 43 della stessa legge.

ART.15

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge n. 157/92 e L.R. 59/2017 e ss.mm.ii. nonché del vigente Regolamento Regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 48 e 49 della precitata normativa regionale.

ART. 16

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n. 59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii..